

“FOGLIO ROSA” PER GLI ASPIRANTI PUBBLICISTI

Istituzione dei registri regionali degli aspiranti pubblicisti

- Vista la Legge n. 69/1963, con particolare riferimento all'art. 45 della Legge n. 69/1963, come modificato dalla Legge n. 198/2016;
- Considerata la necessità di arginare fenomeni di sfruttamento ovvero di abusivismo attraverso un'estensione del campo della funzione di vigilanza all'attività che precede l'iscrizione (c.d. *attività prepubblicistica*);
- Considerato che la comunicazione al Consiglio Regionale dell'Ordine dell'inizio dell'attività prepubblicistica orientata all'iscrizione all'Albo da parte dell'interessato è un elemento necessario ad assicurare il pieno svolgimento delle attribuzioni di cui all'art. 11 della Legge n. 69/1963 da parte del Consiglio Regionale dell'Ordine;
- Considerato altresì che tale comunicazione consente al Consiglio Regionale il monitoraggio completo dell'attività prepubblicistica;
- Considerata la necessità di istituire un registro degli aspiranti pubblicisti presso ciascun Consiglio Regionale dell'Ordine, al fine di rafforzare l'attività di vigilanza e di controllo sulla professione anche agli effetti del novellato art. 45 della Legge n. 69/1963;
- sentita la Consulta dei presidenti e dei vicepresidenti;

delibera

-di adottare la seguente disciplina:

Art. 1 Oggetto – Istituzione del registro degli aspiranti pubblicisti

Presso ciascun Consiglio Regionale dell'Ordine è istituito un registro degli aspiranti pubblicisti, entro il 1° marzo 2020.

Il registro riporta i dati di cui al successivo art. 2.

L'interessato invia al Consiglio Regionale competente a valutare la successiva domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 69/1963, la comunicazione di inizio della sua attività prepubblicistica.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, a cura degli uffici del Consiglio Regionale si comunica l'iscrizione nel Registro degli aspiranti pubblicisti.

Art. 2 – Contenuto della comunicazione

La comunicazione contiene:

- a-autocertificazione dell'aspirante pubblicita relativa a generalità, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, buona condotta e assenza di precedenti penali;
- b-data di inizio dell'attività prepubblicistica con descrizione della stessa;
- c-indicazione della testata registrata;
- d-indicazione del direttore responsabile.

I suddetti dati sono annotati dal Consiglio Regionale dell'Ordine nel registro degli aspiranti pubblicisti.

Art. 3 –Domanda di iscrizione: adempimenti dell'interessato

L'aspirante pubblicita al termine del biennio deve produrre al Consiglio Regionale dell'Ordine competente:

A) Documentazione relativa al requisito di *non occasionalità dell'attività giornalistica*:

- Articoli: scritti e fotografie in originale o copia autenticata dal direttore responsabile presso il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.
- Online: copia testi sottoscritti dall'aspirante ed autenticati dal direttore.
- Tv/radio: supporto video o audio.
- Tele-cine-foto operatori: coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono produrre la necessaria documentazione.
- Operatori per agenzie e/o service devono produrre, firmati dal titolare, resoconti di vendita e prova della pubblicazione.

B) Documentazione relativa al requisito di *regolare retribuzione collegata all'attività giornalistica*:

- Ricevute di pagamento e relativi giustificativi fiscali relativi all'attività giornalistica svolta nel semestre di riferimento. In difetto, dovranno essere fornite lettere di messa in mora, munite di data certa, circa i mancati pagamenti per l'attività giornalistica posta in essere.

C) Dichiarazione del direttore responsabile.

Art. 4 - Referenti

Per la tenuta, l'aggiornamento e la consultazione del Registro degli aspiranti pubblicisti ciascun Presidente del Consiglio regionale dell'Ordine designa un consigliere referente.

Art. 5 - Oneri

L'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento sono a carico dei rispettivi Consigli Regionali dell'Ordine.

Art. 6 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

A decorrere dal 1° marzo 2020 l'aspirante pubblicista dove comunicare l'inizio dell'attività prepubblicistica al Consiglio Regionale dell'Ordine ove ha la residenza anagrafica.

Coloro che hanno iniziato l'attività prepubblicistica in data precedente all'adozione del presente provvedimento e non hanno ancora presentato domanda di iscrizione devono regolarizzare la propria posizione entro tre mesi a decorrere dal 1° marzo 2020.